



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI

TESTO COORDINATO

- Approvato con Deliberazione C.P. n 17 del 25.3.2009, entrato in vigore il 25.3.2009;
- Modificato con Deliberazione C.P. n 32 del 28.5.2010. Le modifiche sono in vigore dal 28.5.2010;
- Modificato con Deliberazione C.P. n 116 del 6.11.2013. Le modifiche sono in vigore dal 6.11.2013.
- Modificato con Deliberazione C.P. n 45 del 23.6.2014 . Le modifiche sono in vigore dal 23.6.2014.



INDICE

| | |
|---|-----------|
| <u>ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ.....</u> | <u>3</u> |
| <u>ARTICOLO 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....</u> | <u>3</u> |
| <u>ARTICOLO 3 - COMPITI DELLA PROVINCIA.....</u> | <u>3</u> |
| <u>ARTICOLO 4 - COMPITI DEGLI ATC.....</u> | <u>5</u> |
| <u>ARTICOLO 5 - FIGURE TECNICHE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEGLI UNGULATI.....</u> | <u>7</u> |
| <u>ARTICOLO. 6 - COMMISSIONE TECNICA D'AMBITO UNGULATI (CTAU).....</u> | <u>8</u> |
| <u>ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO.....</u> | <u>8</u> |
| <u>ARTICOLO 8 - COORDINATORI DI DISTRETTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI.....</u> | <u>9</u> |
| <u>ARTICOLO 9 - CACCIATORI DI UNGULATI.....</u> | <u>9</u> |
| <u>ARTICOLO 10 - CENSIMENTO DEGLI UNGULATI.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 11 - PIANI DI PRELIEVO.....</u> | <u>10</u> |
| <u>ARTICOLO 12 - ACCESSO AL PRELIEVO DEGLI UNGULATI.....</u> | <u>10</u> |



ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE DEI CAPI 11

ARTICOLO 14 - MODALITÀ E TEMPI DEL PRELIEVO VENATORIO DEGLI UNGULATI 12

ARTICOLO 15 - PUNTI DI RACCOLTA E CONTROLLO..... 14

ARTICOLO 16 - RECUPERO DEI CAPI FERITI 15

ARTICOLO 17 - PRELIEVO DI CAPI "SANITARI" 16

ARTICOLO 18 - ETICA DI CACCIA 16

ARTICOLO 19 - GRADUATORIE DI MERITO..... 17

ARTICOLO 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI..... 17

ARTICOLO 21 - RISARCIMENTO DANNI 18

ARTICOLO 22 - CONTROLLO DEL DAINO NEL TERRITORIO PROVINCIALE,..19

ARTICOLO 23 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAPI E FORMAZIONE GRADUATORIA.....19



ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Con il presente "Regolamento per il prelievo degli Ungulati" la Provincia di Pavia persegue il fine di equilibrare le popolazioni di Ungulati viventi allo stato selvatico sul territorio provinciale, ad un livello adeguato in rapporto ad esigenze ecologiche, scientifiche, agricole, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la gestione faunistico-venatoria, attraverso l'applicazione delle misure necessarie per la conservazione, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 e succ. mod..

2. In particolare, la Provincia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 26/93 e succ. mod. nonché dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio 2006 - 2010 (D.C.P. n. 29 del 22 marzo 2006) si prefigge di mantenere e/o di riportare nel territorio provinciale, le popolazioni di Ungulati a densità e strutture ottimali per la loro conservazione attraverso una regolamentazione del prelievo venatorio.

Le predette finalità sono perseguite attraverso:

- a) la valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) l'acquisizione, mediante l'effettuazione di censimenti, conteggi relativi e il calcolo di indici cinegetici, della conoscenza della reale consistenza e struttura delle popolazioni;
- c) la valutazione, mediante l'effettuazione di opportune indagini, dello *status* sanitario delle popolazioni;
- d) la definizione delle densità ottimali "obiettivo" che garantiscano il mantenimento di popolazioni vitali;
- e) la programmazione dell'attività venatoria;
- f) l'impostazione, l'attuazione ed il controllo di piani di prelievo, definiti in base a razionali parametri biologici;
- g) l'applicazione di mezzi e di tempi di prelievo adeguati;
- h) il controllo sanitario e biometrico dei capi abbattuti.

ARTICOLO 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 comma 6 bis della L.R. 17/2004 e succ. mod., si applica al prelievo venatorio di tipo selettivo (cerca e aspetto) su capriolo, cervo e bovidi negli Ambiti Territoriali di Caccia; integra il "Regolamento per la gestione faunistico - venatoria del cinghiale" (Deliberazione C.P. n. 32 del 18.10.2007); si applica, altresì, al prelievo di controllo del daino (*Dama dama*) nell'intero territorio provinciale.

2. Per quanto riguarda il prelievo venatorio di tipo selettivo, di capriolo, cervo, bovidi e cinghiale nelle AFV e nelle AATV si applicano le norme previste dalla L.R. 26/1993 e succ. mod. e dalla L.R. 17/2004 e succ. mod.

ARTICOLO 3 - COMPITI DELLA PROVINCIA



1. La Provincia, in applicazione alla normativa vigente, coordina la programmazione di tutte le attività di gestione, prelievo venatorio e controllo delle popolazioni di Ungulati.

2. Istituisce una specifica Commissione Tecnica Provinciale Ungulati (CTPU) composta da:

- il Dirigente del Settore Faunistico-Naturalistico della Provincia;
- un Funzionario del Settore Faunistico-Naturalistico della Provincia, in qualità di segretario;
- un Funzionario esperto faunistico;
- un iscritto all'attuale albo dei Selecontrollori (ovvero agli albi di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 5) nominato da tutte le Associazioni Venatorie presenti e riconosciute in Provincia di Pavia;
- un rappresentante nominato da tutte le Associazioni Ambientaliste presenti e riconosciute in Provincia di Pavia;
- un rappresentante nominato da tutte le Associazioni Agricole presenti e riconosciute in Provincia di Pavia;
- due rappresentanti per ogni ATC della Provincia in cui si pratica il prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati, nominati dai rispettivi Comitati di gestione iscritti all'Albo dei selecontrollori.
- un rappresentante, nominato dalla Provincia, dei conduttori iscritti all'albo provinciale dei conduttori dei cani da traccia (di cui al punto e) del comma 1, del successivo art.5).

3. La CTPU svolge i seguenti compiti:

- a) Verifica e approva, su proposta e comunque di concerto con gli ATC, la suddivisione del territorio degli stessi in Distretti per la gestione venatoria degli Ungulati.
- b) In rapporto con quanto stabilito dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale valuta i piani di gestione quinquennali (art. 4 comma 1) predisposti dagli ATC.
- c) Vigila, su tutto il territorio provinciale, sulla correttezza delle metodologie adottate nella realizzazione dei censimenti ed effettua verifiche sulla loro attendibilità e sulla corretta esecuzione dei piani di prelievo.
- d) Valuta i piani annuali di prelievo in forma selettiva proposti dai Comitati di gestione degli ATC.
- e) Verifica il corretto allestimento, cura e manutenzione dei Punti di raccolta e controllo degli Ungulati abbattuti negli ATC, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia.
- f) Provvede, al termine di ogni stagione venatoria, alla sintesi delle relazioni consuntive, prodotte dagli ATC, sulle attività gestionali intraprese e sull'entità e caratteristiche del prelievo venatorio effettuato.

**ARTICOLO 4 - COMPITI DEGLI ATC**

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Comitato di gestione dell'ATC in cui si pratica il prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati, svolge i compiti di seguito riportati.

a) Redige in collaborazione con la Commissione Tecnica d'Ambito Ungulati (CTAU) di cui al successivo art. 6, in sintonia con le indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio, appositi Piani Pluriennali di Gestione degli Ungulati (PPGU), con validità quinquennale; detti piani sono trasmessi alla Provincia, entro il 28 febbraio, che ne verifica la validità e la conformità al Piano Faunistico-Venatorio. Costituiscono parte integrante del PPGU i capitoli di seguito riportati.

- Inquadramento territoriale:
 - superficie totale complessiva dell'ATC;
 - TASP totale;
 - elenco di tutti gli istituti presenti sul territorio;
 - superficie utile alla caccia.
- Di ogni Distretto di gestione degli ungulati individuazione cartografica e descrizione dei confini su supporto cartaceo ed informatico indicante le fisionomie vegetazionali e di uso del suolo:
 - denominazione e numerazione univoca;
 - superficie planimetrica complessiva, al netto di tutti gli altri Istituti eventualmente compresi all'interno dei confini;
 - TASP del Distretto;
 - Superficie Utile alla Specie (SUS), da calcolare secondo metodologia adeguata e motivata;
 - superficie occupata dalle categorie ambientali richieste nella scheda ufficiale per la proposta del piano di prelievo all'ISPRA ex INFS;
- Risultati dei censimenti relativi al quinquennio precedente (all'anno precedente per il primo PPGU), per ciascun Distretto:
 - risultati dei censimenti annuali, secondo classi di sesso ed età;
 - superficie effettivamente sottoposta a censimento ogni anno;
 - densità di popolazione risultante annualmente, al netto della classe zero, riferita alla SUS;
- Esito dei piani di prelievo relativi al quinquennio precedente, per ciascun Distretto (fatta eccezione per il primo PPGU), secondo le seguenti indicazioni:
 - capi autorizzati divisi per sesso e classi di età;
 - capi effettivamente assegnati;
 - capi abbattuti, divisi per sesso e classi di età, distinguendo eventuali capi non conformi, capi sanitari - distrutti e non distrutti;
 - sforzo di caccia;
 - eventuali capi rinvenuti morti o comunque recuperati (es.: incidenti stradali, bracconaggio, ecc.);



- Tabella contenente, per ogni classe di sesso e di età, il valore minimo, massimo, la media e la deviazione standard delle seguenti misure biometriche relativi ai capi abbattuti nel precedente quinquennio:
 - peso, completamente o parzialmente eviscerato; qualora i dati forniti si riferiscano alle due tipologie di rilevamento, questi devono essere elaborati e presentati separatamente;
 - lunghezza della mandibola;
 - lunghezza del piede.
 - Valutazione schematica delle dinamiche di popolazione osservate nel quinquennio e valutate sulla base degli obiettivi gestionali formulati nel precedente PPGU;
 - Descrizione e valutazione critica delle strategie di gestione venatoria proposte per il primo PPGU ovvero, in seguito, applicate nel quinquennio precedente (metodo di assegnazione, pressione venatoria, ecc), loro esito in relazione agli obiettivi gestionali formulati nel precedente PPGU, nonché agli obiettivi generali della gestione venatoria (completamento dei piani di prelievo/sforamenti, distribuzione proporzionata della pressione venatoria, crescita culturale dei cacciatori);
 - Danni provocati dagli Ungulati relativi al quinquennio precedente;
 - Pianificazione: sulla base dei dati e delle considerazioni espresse nei capitoli precedenti, vanno indicati, per ciascuna specie e ciascun Distretto, gli obiettivi gestionali del quinquennio:
 - nuovi valori di densità e consistenza potenziali, calcolati sulla base di opportuni modelli di valutazione ambientale, proposti e adeguatamente motivati ovvero conferma dei valori indicati nel precedente PPGU;
 - indicazione della densità e consistenza attuali delle popolazioni, desunte dagli ultimi dati di censimento;
 - densità e consistenza obiettivo che ci si prefigge di raggiungere al termine dei quinquennio;
 - ipotesi di prelievo annuali, espresse come percentuale di prelievo sul censito al netto dei giovani dell'anno, definite per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
- b) Programma le attività di tutela e incremento delle popolazioni anche attraverso opportuni miglioramenti ambientali.
- c) Organizza i censimenti annuali delle popolazioni di Ungulati.
- d) Redige i Piani di prelievo annuali, da presentarsi alla Provincia entro il 10 maggio di ogni anno;
- e) Individua le modalità, la localizzazione e i tempi di esecuzione del prelievo.
- f) Allestisce e cura la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia.
- g) Allestisce e cura la manutenzione delle strutture (altane, postazioni, ecc.) da utilizzarsi per le operazioni di monitoraggio, abbattimento selettivo e controllo.



h) Stende la relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, entro il 28 febbraio.

2. Gli ATC organizzano, anche in accordo tra loro, mostre di trofei come momento di verifica dei risultati ottenuti nonché di confronto e crescita culturale dei cacciatori.

ARTICOLO 5 - FIGURE TECNICHE COINVOLTE NELLA GESTIONE DEGLI UNGULATI

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati negli ATC della Provincia di Pavia è previsto il coinvolgimento delle seguenti figure:

- a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche/naturalistiche, con adeguato *curriculum vitae*, e una specifica competenza nella gestione degli Ungulati;
- b) cacciatore esperto, abilitato a svolgere il ruolo di istruttore di campo, per la formazione delle categorie di cui ai punti c) e d), per il quale sarà istituito un apposito albo;
- c) cacciatore abilitato all'accompagnamento (accompagnatore), per il quale sarà istituito un apposito albo;
- d) cacciatore abilitato al censimento degli Ungulati e al prelievo degli Ungulati con metodi selettivi (cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), sulla base di corsi e relativi esami condotti secondo le linee dell'ISPRA ex INFS, per il quale sarà istituito un apposito albo, nel quale confluiranno d'ufficio gli attuali iscritti all'albo dei selecontrollori della Provincia di Pavia;
- e) conduttore di cani da traccia, per il quale è istituito un apposito albo;
- f) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici, secondo protocolli CIC, per il quale sarà istituito un apposito albo.
- g) operatore abilitato, ai sensi dell'articolo 41 comma 2 della L.R. 26/93 e successive modifiche, al controllo selettivo degli Ungulati (selecontrollore) per i quali sussiste l'apposito albo provinciale.

2. Le figure di cui alle lettere b), d), e) e f) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame previa frequentazione di specifici corsi o presentazione di titoli equipollenti. Il *curriculum vitae* della figura di cui alla lettera a) è valutato dalla CTPU.

3. La figura di cui alla lettera c) (accompagnatore) deve essere un cacciatore abilitato al censimento e al prelievo con metodi selettivi degli Ungulati, sulla base di corsi e relativi esami condotti secondo le linee dell'ISPRA ex INFS, che possieda, inoltre i seguenti requisiti:

- a) iscritto all'albo provinciale per selecontrollori della Provincia di Pavia da almeno 5 anni;
- b) aver frequentato con esito positivo il corso per cacciatore esperto - istruttore di campo - accompagnatore.

4. I corsi di abilitazione per le figure di cui al comma 2) sono organizzati e svolti dalla Provincia, anche con la collaborazione delle Associazioni venatorie, di protezione ambientale, delle Organizzazioni professionali agricole o di altri



soggetti pubblici o privati in possesso di specifica documentata esperienza e competenza in materia.

5. La Commissione d'esame nominata dalla Provincia, composta da membri con adeguato *curriculum vitae*, valuta la preparazione del candidato e rilascia un giudizio di idoneità o di non idoneità.

6. La Provincia provvede, annualmente all'aggiornamento dei sopracitati albi e alla trasmissione in copia agli ATC interessati.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE TECNICA D'AMBITO UNGULATI (CTAU)

1. Il Comitato di gestione dell'ATC in cui si pratica il prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati, svolge le attività di cui all'art. 4 avvalendosi di una Commissione Tecnica Ungulati, nominata dal Comitato di gestione dell'ATC formata da tre membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a), b), c) o d) dell'art. 5, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a). Le figure di cui alla lettera b), c) e d) devono essere soci dell'ATC.

2. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Comitato di gestione.

3. La Commissione Tecnica svolge i seguenti compiti:

- a) propone al Comitato di gestione dell'ATC il PPGU di cui alla lett. a) dell'art. 4;
- b) propone al Comitato di gestione dell'ATC il Piano di prelievo annuale degli Ungulati;
- c) propone al Comitato di gestione dell'ATC le modalità di organizzazione e distribuzione sul territorio dei cacciatori, mediante l'assegnazione delle zone di censimento e di caccia;
- d) provvede, di concerto con il Comitato di gestione dell'ATC, all'assegnazione dei capi con le modalità stabilite;
- e) elabora e aggiorna la graduatoria di merito di cui al successivo art. 19;
- f) coordina le operazioni volte all'allestimento, alla cura e alla manutenzione dei Punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
- g) propone al Comitato di gestione dell'ATC la relazione consuntiva annuale di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 4;
- h) promuove, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nel recupero dei capi feriti;
- i) dispone un registro, per i cacciatori di selezione, con una graduatoria di merito per attività di gestione degli Ungulati nell'ATC.

ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. La Provincia, sentita la C.T.P.U. su proposta dei Comitati di gestione degli ATC, approva la suddivisione del territorio degli ATC, in Distretti di gestione



faunistico-venatoria degli Ungulati, secondo confini naturali o artificiali facilmente individuabili.

2. Tali Distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari.
3. Ai fini della gestione del cervo devono essere accorpati più Distretti ai fini del raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze di gestione della specie.
4. Il Comitato di gestione dell'ATC, su proposta della Commissione Tecnica d'Ambito Ungulati (CTAU) nomina per ciascun Distretto un referente locale per la gestione degli Ungulati, denominato Coordinatore di Distretto per gli Ungulati (di cui al successivo art. 8) al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui all'art. 4.

ARTICOLO 8 – COORDINATORI DI DISTRETTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI

1. I Coordinatori, sono individuati tra i possessori di una delle qualifiche di cui all'art. 5. punti b), c) e d).
2. I Coordinatori non devono aver subito, negli ultimi sei anni, sanzioni penali in materia di caccia.
3. I Coordinatori non possono rivestire tale qualifica in più di un Distretto e restano in carica per la durata del mandato del Comitato di gestione, fatta salva la facoltà della Commissione Tecnica d'Ambito Ungulati di proporre all'ATC la loro sostituzione.
4. I Coordinatori sono tenuti a espletare le seguenti funzioni:
 - a) supportare la CTAU nel coordinamento delle attività di censimento, mantenendo i contatti con i cacciatori;
 - b) provvedere alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni volontarie ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento, da parte della Commissione Tecnica, della graduatoria di merito;
 - c) controllare la regolarità delle operazioni di abbattimento dei capi assegnati, raccogliendo periodicamente i tagliandi (d'inizio e di fine giornata) dalle cassette (ad esclusione di quelli relativi al giorno in corso utili alla vigilanza);
 - d) raccogliere i dati relativi a tutte le operazioni effettuate nell'ambito del Distretto, comprese le segnalazioni di capi feriti effettuate dai cacciatori;
 - e) consegnare i tagliandi (d'inizio e di fine giornata) all'ATC previa ordinazione degli stessi per singolo cacciatore e numerazione delle uscite complessive di caccia.

ARTICOLO 9 - CACCIATORI DI UNGULATI

1. Tutti i cacciatori di Ungulati sono tenuti al rispetto delle disposizioni emanate dalla Provincia e dal Comitato di Gestione dell'ATC.
2. In particolare è loro dovere:
 - a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento cooperando per la sua corretta applicazione;



- b) partecipare alla realizzazione dei miglioramenti ambientali per almeno due giornate di lavoro;
 - c) collaborare alla gestione dei centri di raccolta dei capi abbattuti;
 - d) fornire tutta la documentazione richiesta per l'organizzazione delle mostre dei trofei e partecipare attivamente alle stesse.
3. È obbligatorio, inoltre partecipare attivamente ai censimenti secondo le modalità descritte dal successivo art. 23.
4. Sono esclusi dall'obbligo di partecipare alle attività di cui ai punti b) e c) del comma 2 le persone con età superiore a 65 anni.

ARTICOLO 10 - CENSIMENTO DEGLI UNGULATI

1. Il censimento degli Ungulati deve essere realizzato in date comunicate ufficialmente alla Provincia almeno 15 giorni prima dell'effettuazione.
2. I censimenti degli Ungulati devono essere realizzati "in contemporanea" nell'ambito dello stesso Distretto e, possibilmente, "in contemporanea" con le AFV e AATV presenti nel Distretto. Ai censimenti nelle AFV e AATV potranno essere presenti anche soci residenti dell'ATC, se autorizzati dal concessionario.
3. Le metodologie devono essere quelle descritte nel Piano Faunistico Venatorio provinciale e/o altre che abbiano un riconoscimento tecnico adeguato.

ARTICOLO 11 - PIANI DI PRELIEVO

1. I risultati dei censimenti ed i programmi annuali di prelievo in forma selettiva devono essere presentati dal Comitato di gestione dell'ATC alla Provincia.
2. I Piani devono contenere, per ciascuna specie:
 - a) la descrizione delle modalità di censimento utilizzate per la valutazione della consistenza e struttura delle popolazioni e i risultati di tali valutazioni;
 - b) i piani di abbattimento articolati per sesso e classi di età definite tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 20;
 - c) la localizzazione dei punti di recapito dei fogli giornalieri di caccia.
3. La Provincia approva i Piani di prelievo verificandone la conformità con le indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione e autorizza gli abbattimenti su parere dell'ISPRA ex INFS.
4. I Piani di prelievo degli Ungulati si attuano secondo le indicazioni del Calendario venatorio regionale e del Calendario venatorio provinciale integrativo.
5. Il Comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Provincia, prima dell'inizio dell'attività venatoria, le assegnazioni dei capi ai cacciatori.
6. Lo stesso Comitato trasmette alla Provincia prima dell'inizio dell'attività venatoria la cartografia su supporto cartaceo ed informatico indicante le fisionomie vegetazionali e di uso del suolo relativa alla dislocazione di eventuali altane e postazioni.

ARTICOLO 12 - ACCESSO AL PRELIEVO DEGLI UNGULATI

1. L'accesso al prelievo degli Ungulati in forma selettiva in un determinato ATC è riservato prioritariamente ai cacciatori soci dell'ATC, in possesso della qualifica



di cui alla lettera d) dell'art. 5. Il numero minimo dei censimenti per accedere al prelievo è pari ad 1/3 del numero totale dei censimenti previsti dall'ATC nella relativa stagione venatoria.

2. Gli ATC, prima dell'assegnazione dei capi ai cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi siano in possesso dei titoli di cui al precedente comma 1.

3. Per i cacciatori provenienti da altre Province, Regioni o Stati, la Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 5, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dalla Provincia stessa.

4. L'accesso al prelievo di selezione è in ogni caso subordinato alla disponibilità dei capi secondo i Piani annuali di prelievo di cui all'art. 11.

ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE DEI CAPI

1. L'assegnazione dei capi di selezione è di competenza del Comitato di gestione dell'ATC su proposta della Commissione tecnica CTAU, secondo una graduatoria interna all'ATC, redatta secondo criteri identici per tutti gli ATC definiti dalla CTPU, stabilita sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attività di gestione di cui al successivo art. 19.

2. Tali graduatorie di merito, motivate, dovranno essere rese note, dal Comitato di gestione dell'ATC alla Provincia, contestualmente alla consegna delle proposte di piano di abbattimento. Avverso la graduatoria, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, i cacciatori interessati potranno inoltrare ricorso al Presidente della Provincia.

3. La Provincia fornisce agli ATC dei contrassegni numerati, prevedendo l'abbinamento tra contrassegno e capo assegnato (individuato per specie/sexo/classe di età/distretto dell'ATC); i Coordinatori di Distretto consegnano ai cacciatori i contrassegni numerati. L'assegnazione viene fatta abbinando cacciatore - capo - fascetta - Distretto di prelievo.

4. Gli ATC presentano alla Provincia, entro la data di apertura del prelievo, la cartografia delle aree di prelievo strutturata per Distretto.

5. Gli ATC presentano alla Provincia, entro la data di apertura del prelievo, l'elenco e l'esatta ubicazione dei punti di raccolta e controllo dei capi prelevati, gli orari di apertura dei medesimi (che possono essere variati nel corso della stagione, previa comunicazione alla Provincia) e dell'elenco dei responsabili e relativi recapiti telefonici.

6. I soggetti indicati come responsabili devono essere in possesso del titolo di "operatore abilitato ai rilevamenti biometrici" di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) e sono i soli soggetti autorizzati, insieme ai tecnici faunistici qualificati visto l'art. 5 comma 1 lettera a), a effettuare rilevamenti sul capo abbattuto e a compilare la scheda di cui all'art. 15, comma 3.

7. Gli ATC presentano alla Provincia, entro la data di apertura del prelievo, l'elenco e l'esatta ubicazione delle cassette di cui all'art. 14, comma 9, con gli abbinamenti cassetta-area di prelievo e area di prelievo-punto di controllo.



8. Al fine di consentire il controllo, da parte della Provincia, sulla regolare attuazione del piano di prelievo, entro il 31 marzo di ogni anno, gli ATC dovranno organizzare la raccolta delle mandibole, complete di trofeo e preparate in bianco.
9. Gli ATC possono prevedere un contributo dei cacciatori di Ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto anche agli interventi di prevenzione e di indennizzo dei danni provocati dagli Ungulati alle produzioni agricole, nonché alle opere di miglioramento ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.
10. Qualora il Comitato di gestione dell'ATC si avvalga della facoltà di istituzione del contributo economico annuo da parte dei cacciatori di Ungulati che accedono al prelievo in forma selettiva, l'ammontare di tale contributo viene comunicato alla Commissione Tecnica Ungulati, che valuta la proposta con relativa modifica ovvero conferma, entro il 31 marzo di ogni anno.
11. Tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente per le attività di gestione degli Ungulati.
12. Oltre a quanto previsto dalla legge e all'eventuale contributo economico, agli ATC non è consentito percepire alcun compenso da parte di coloro che accedono al prelievo in forma selettiva.
13. I termini previsti per gli adempimenti di cui ai commi 4, 5, 7, 10 sono da considerare perentori: pertanto, fino al completo assolvimento degli oneri di trasmissione di dati ivi previsti, non potrà essere dato inizio al prelievo da parte del soggetto gestore inadempiente.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ E TEMPI DEL PRELIEVO VENATORIO DEGLI UNGULATI

1. Il prelievo venatorio degli Ungulati viene esercitato esclusivamente in forma selettiva, individualmente, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani. Unicamente per il cinghiale è consentita la caccia collettiva nella forma della braccata.
2. Il prelievo venatorio di selezione degli Ungulati si svolge secondo le seguenti disposizioni:
 - a) la figura prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d) può esercitare la caccia di selezione singolarmente dopo 3 anni di pratica venatoria selettiva nei distretti della provincia di Pavia; è comunque consentita la presenza di terzi durante l'azione di caccia;
 - b) le figure previste dall'art. 5, comma 1, lett. b) e c) possono esercitare la caccia di selezione senza l'ausilio dell'accompagnatore;
 - c) la figura prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d) esercita la caccia di selezione obbligatoriamente con la presenza ed il supporto di un accompagnatore, scelto dal cacciatore tra quelli iscritti all'Albo provinciale, per i primi 3 anni dalla prima iscrizione ad un Distretto della provincia di Pavia;
 - d) le figure previste dall'art. 5, comma 1, lett. b), c) e d) esercitano la caccia di selezione obbligatoriamente con la presenza ed il supporto di un accompagnatore (che svolgerà l'attività in forma gratuita), designato dal Coordinatore del Distretto, qualora queste siano state ammesse al prelievo



con la formula dell'ospitalità venatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 11, della L.R. 26/93;

- e) nel caso nessun accompagnatore fosse disponibile, il cacciatore può avvalersi dell'accompagnamento di un cacciatore, avente i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 lett. d) con cinque anni di iscrizione all'Albo dei selecontrollori, previa autorizzazione del Capo Distretto.

3. Per il prelievo selettivo degli Ungulati sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale.

Per il prelievo del capriolo sono ammessi calibri non inferiori a mm. 6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. Per il prelievo degli altri Ungulati il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 277 millesimi di pollice (noto come 270).

Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

4. Per la caccia collettiva al cinghiale (braccata) è consentito l'uso di armi a canna liscia o rigata fino a tre colpi, vale a dire con un colpo in canna e il serbatoio (caricatore) limitato in modo non modificabile a non contenere più di due colpi.

5. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira.

6. Per la valutazione del capo a distanza il singolo cacciatore deve avere a disposizione, sul luogo di caccia, un binocolo e una strumentazione ottica con ingrandimenti non inferiori a 20.

7. Per quanto concerne il prelievo in forma selettiva del capriolo si stabilisce quanto segue:

Apertura il 1° giugno per le femmine sub adulte ed i maschi sub adulti;

Chiusura dal 15 luglio al 15 agosto per salvaguardare il periodo riproduttivo;

Riapertura il 16 agosto e chiusura il giorno antecedente l'apertura della caccia alla stanziale per i maschi adulti e sub adulti;

Apertura dal 1° ottobre alla seconda domenica di dicembre per le femmine adulte, sub adulte ed i giovani maschi e femmine in giornate non coincidenti con le braccate;

Nel caso in cui la Regione Lombardia recepisce l'estensione del prelievo selettivo anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, secondo quanto stabilito dalla Legge n 248 del 2.12.2005, sarà consentito il prelievo selettivo del capriolo alle femmine adulte, sub adulte ed ai giovani in tale periodo fino al 10 marzo. **In tale caso non sarà più possibile cacciare dal 1° ottobre alla seconda domenica di dicembre.**

8. Ogni cacciatore addetto al prelievo selettivo può procedere, nell'area assegnata, all'abbattimento di capi entro i limiti quantitativi, distinti per specie, sesso e classi di età, definiti dall'assegnazione individuale nell'ambito del piano annuale di prelievo.

9. Chi esercita il prelievo selettivo deve annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale, contestualmente alla comunicazione di uscita di cui al comma successivo.

10. Il cacciatore che svolge la propria attività dà comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, utilizzando l'apposito tagliando previsto, da inserire, prima dell'inizio dell'attività venatoria, nelle apposite cassette opportunamente collocate, secondo l'abbinamento cassetta/area



di prelievo indicato dall'ATC. Nel caso di uscita per l'abbattimento di più capi può essere effettuata una unica comunicazione cumulativa, purché si tratti di animali da abbattere sulla stessa area di prelievo.

11. Il cacciatore dà comunicazione del termine dell'attività venatoria utilizzando l'apposito tagliando previsto, da inserire, al termine dell'attività venatoria, nelle apposite cassette opportunamente collocate, secondo l'abbinamento cassetta/area di prelievo indicato dall'ATC.

12. La non completa indicazione dei dati richiesti, ovvero l'effettuazione delle comunicazioni in qualunque altra forma rispetto a quelle indicate, rende le comunicazioni stesse non valide.

13. Immediatamente dopo l'abbattimento, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore del capo abbattuto l'apposito contrassegno numerato inamovibile, predisposto dalla Provincia, fornito al cacciatore dal Comitato di gestione dell'ATC. Tale contrassegno dovrà essere integro, stretto il più possibile fino ad aderire completamente al tendine.

14. Nel caso si proceda alla eviscerazione del capo abbattuto prima del conferimento al punto di raccolta e controllo, lo smaltimento delle interiora deve essere eseguito nei modi previsti dalle normative in materia di polizia veterinaria.

15. Il cacciatore, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare ai Coordinatori di Distretto, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione, non appena esaurite le valutazioni.

ARTICOLO 15 - PUNTI DI RACCOLTA E CONTROLLO

1. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra, parzialmente o totalmente eviscerata, nel primo turno utile di apertura successivo all'abbattimento, ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lett. f) art. 4, abbinato ad ogni area, per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.

2. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento; una copia viene rilasciata immediatamente al cacciatore, una copia resta all'ATC e una copia viene trasmessa, a cura dell'ATC, alla Provincia, entro il 28 febbraio.

3. Al punto di raccolta, il responsabile applica alla mandibola del capo abbattuto un secondo contrassegno numerato, fornito dalla Provincia, e ne annota il numero sulla scheda di cui al comma precedente. Tale contrassegno dovrà essere integro, stretto il più possibile fino ad aderire completamente alla mandibola.

4. Il responsabile del punto di controllo non può compilare schede di abbattimento di capi da lui stesso abbattuti.

5. Per tutto l'orario di apertura, comunicato ai sensi del precedente all'art. 13, comma 5, il punto di raccolta deve essere aperto e presidiato da uno dei soggetti abilitati indicati come responsabili del controllo.

6. Gli Ungulati abbattuti in caccia di selezione sul territorio provinciale dovranno essere sottoposti, con le modalità e nelle percentuali concordate con l'Autorità Sanitaria competente (ASL della provincia di Pavia), al prelievo di campioni di sangue e/o tessuto e al prelievo di qualsiasi organo, o parte di organo, che mostri



alterazioni patologiche o, comunque, evidenze qualche anomalia macroscopicamente rilevabile.

ARTICOLO 16 - RECUPERO DEI CAPI FERITI

1. Per attività di recupero si intendono tutti gli interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in azione di caccia o per altre cause, con l'obiettivo di porre fine alle sue sofferenze e di recuperare la carcassa e l'eventuale trofeo.
2. Per ogni sparo effettuato, il cacciatore è tenuto ad una verifica sul punto in cui l'animale si trovava al momento del tiro (*anchuss*), al fine di rilevare anche il minimo segno di ferimento dell'animale.
3. Il cacciatore che ferisce un animale è tenuto ad attivare le operazioni di recupero del capo ferito. Le spoglie e il trofeo dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
4. Le operazioni di recupero sono eseguite esclusivamente dai soggetti abilitati dalla Provincia secondo il protocollo ISPRA ed ENCI e i cui nominativi risultano inseriti nell'elenco dei recuperatori tenuto dalla Provincia; detto Albo è aggiornato annualmente sulla base delle richieste.
5. L'attività di recupero dei capi feriti non costituisce esercizio venatorio e può essere esercitata anche nelle giornate di silenzio venatorio, nonché in condizioni di terreno innevato o in aree che, per diversi motivi, sono inibite all'attività venatoria o soggette a un esercizio esclusivo della stessa (AFV e AATV). Nel caso in cui l'attività di recupero debba essere realizzata nelle condizioni sopraindicate, i conduttori di cani da traccia abilitati, dovranno essere autorizzati e accompagnati dal personale di Vigilanza dell'Ente territorialmente competente.
6. Per l'accesso alle AFV ed alle ATV per svolgere operazioni di recupero occorre munirsi del permesso del titolare.
7. Il recupero di capi feriti a seguito di azione di caccia non è da ritenersi ritrovamento di fauna selvatica.
8. A coloro che partecipano alle operazioni di recupero è vietata qualsiasi forma di esercizio venatorio.
9. Durante le operazioni di recupero è vietato l'utilizzo contemporaneo di due o più cani per ogni recuperatore.
10. Durante le attività di recupero possono essere portate ed utilizzate le armi e le munizioni di cui all'art. 14, comma 3 (fatta eccezione per l'obbligo del cannocchiale di mira); il solo soggetto autorizzato al porto e all'uso dell'arma nelle operazioni di recupero è il conduttore del cane da traccia.
11. In deroga ai divieti previsti dal Calendario Venatorio Provinciale a salvaguardia delle coltivazioni, è consentito l'accesso del recuperatore di Ungulati feriti in terreni in attualità di coltivazione, con la messa in atto di tutte le dovute attenzioni.
12. In caso si renda necessario operare con modalità diverse da quelle sopra indicate, il recuperatore deve acquisire preventivamente l'assenso scritto della Provincia.
13. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero, qualora il recuperatore confermi l'avvenuto ferimento, il cacciatore consegna al recuperatore il contrassegno di cui all'art. 13, comma 3.



14. Prima dell'inizio delle operazioni di recupero, il recuperatore deve inserire il tagliando di uscita nelle apposite cassette, secondo l'abbinamento "cassetta - area di prelievo" previsto dall'ATC.

15. Le operazioni di recupero di animali feriti, durante l'attività venatoria, devono terminare entro 48 ore dall'inserimento della comunicazione di inizio; al termine delle operazioni, il conduttore del cane inserisce il tagliando di rientro nelle apposite cassette, secondo l'abbinamento sopra indicato, segnalando l'esito del recupero.

16. I capi recuperati devono essere sottoposti ai normali rilievi biometrici, presso i centri di raccolta e controllo.

17. In caso di mancato recupero del capo ferito, il contrassegno di cui all'art. 13, comma 3 viene consegnato al punto di raccolta destinatario dell'animale e il responsabile del punto di raccolta compila la scheda di cui all'art. 15, comma 3, annotando che il capo è stato ferito, non recuperato e da considerarsi comunque abbattuto.

ARTICOLO 17 - PRELIEVO DI CAPI "SANITARI"

1. Durante le uscite di caccia selettiva è consentito ai cacciatori di selezione, anche al di fuori dei capi loro assegnati preventivamente, l'abbattimento di capi visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate incompatibili con la sopravvivenza.

2. Nel caso il capo "sanitario" da abbattere risulti una femmina accompagnata dal piccolo, deve essere prelevato anche quest'ultimo.

3. Il cacciatore appone al capo abbattuto un contrassegno inamovibile e lo trasporta al centro di controllo che ne certifica le condizioni, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia che provvede al recupero della carcassa.

4. Previa richiesta del cacciatore, la Provincia provvede a fornire un nuovo contrassegno in sostituzione di quello utilizzato.

5. Affinché un capo possa essere considerato "sanitario" deve essere dichiarato tale dall'operatore del punto di controllo; in caso di controversia il capo (o parti di esso ritenute interessanti) deve essere conservato, onde consentire ulteriori verifiche.

6. In caso di controversia, la certificazione dello stato sanitario del capo abbattuto è di competenza della Provincia, che può avvalersi anche di un medico veterinario dell'ASL Provinciale.

7. Gli abbattimenti sanitari di cui al comma 1, al di fuori dei periodi di prelievo selettivo previsti dal piano annuale, sono effettuati direttamente o sotto il diretto controllo del personale di Vigilanza Provinciale, che può avvalersi della collaborazione delle figure di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c).

8. I capi ritenuti sanitari non sono conteggiati ai fini del piano di abbattimento.

ARTICOLO 18 - ETICA DI CACCIA

1. Nella realizzazione dei prelievi, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle assegnazioni, dovranno essere preferibilmente abbattuti capi che presentino:



- a) aspetto esterno dell'animale inferiore alla media presente nella popolazione ed evidenziato, in rapporto all'età, da elementi quali ritardo della muta, corporatura, peso, sviluppo corporeo;
- b) eventuali mutilazioni, sintomi di malattie o parassitosi;
- c) comportamenti anomali quali eccessiva confidenza, mancanza di coordinamento, evidente difficoltà di deambulazione ecc..

ARTICOLO 19 - GRADUATORIE DI MERITO

1. La realizzazione di prelievi tollerati, errati, così come l'abbattimento di capi scadenti rispetto allo standard e l'adempimento di quanto previsto all'art. 9, comma 2 e 3, rappresenteranno gli elementi di base che la CTPU, di cui all'art. 3 comma 2, utilizzerà per la definizione delle graduatorie di merito di cui all'art. 13, comma 1.

ARTICOLO 20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DA ADOTTARE CON DECORRENZA DAL GIORNO DI ISCRIZIONE DEL CACCIATORE AGLI ALBI PROVINCIALI

1. Per quanto riguarda eventuali errori di abbattimento, vengono tollerati e conseguentemente non assoggettati a sanzione amministrativa esclusivamente i seguenti errori.

CERVO

| Assegnazione | | | | Errori ammessi | | |
|--------------|-------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| Classe | sesso | età | tipo | sesso | età | tipo |
| 0 | M/F | 0 | Vitello | F | 1 | Sottile |
| I | M | 1 | Fusione | M | 2 | Fusione |
| I | F | 1 | Sottile | M/F | 0 | Vitello |
| II | M | 2-4 | Palcuto non coronato | M | 5+ | Palcuto non coronato |
| | | | | | | Coronato irregolare |
| III - IV | M | 5+ | Palcuto non coronato | M | 2-4 | Palcuto non coronato |
| | | | | | | Coronato irregolare |
| III - IV | M | 5+ | Coronato | M | 2-4 | Coronato |
| | | | | | 2+ | Coronato irregolare |
| II - III | F | 2+ | Adulta o anziana | | | |

CAPRIOLO

| Assegnazione | | | | Errori ammessi | | |
|--------------|-------|-----|---------|----------------|-----|-------------------|
| Classe | sesso | età | tipo | sesso | età | tipo |
| 0 | F | 0 | Piccolo | F | 1 | Sottile |
| I | M | 1 | Giovane | M | 1+ | Puntuto o forcuto |



| | | | | | | |
|----------|---|----|------------------|---|---|---------|
| I | F | 1 | Sottile | F | 0 | Piccolo |
| II - III | M | 2+ | Adulto o anziano | | | |
| II - III | F | 2+ | Adulta o anziana | | | |

2. Il responsabile del punto di raccolta e controllo, nel caso riscontri abbattimenti di soggetti di specie o sesso diversi rispetto a quelli assegnati, ovvero rilevi uno degli errori non previsti dal precedente punto, ovvero ancora rilevi altre ipotesi di illecito soggetto a sanzione, deve darne comunicazione entro 12 ore alla Provincia, utilizzando il modello previsto, e deve trattenere il capo a disposizione per i controlli di competenza della Provincia.
3. In caso di possesso di più di un contrassegno numerato da parte di un cacciatore e di erronea applicazione, in rapporto all'abbinamento contrassegno/capo da abbattere, del contrassegno numerato di cui all'art. 14, comma 12 da parte del cacciatore, il responsabile del punto di controllo annota la variazione sul registro degli abbattimenti conservato presso il punto stesso e rilascia al cacciatore una autorizzazione - utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Provincia - ad apporre il contrassegno restante su altro capo assegnato; l'inversione di contrassegno non è soggetta a sanzione.
4. I cacciatori di selezione che effettuino la caccia di selezione fuori dalle zone loro assegnate, saranno sospesi dai registri provinciali e dalla caccia di selezione per tre anni. In caso di recidiva la sospensione è definitiva.
5. In caso di abbattimento di capi oltre il numero assegnato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, la Provincia disporrà per il cacciatore responsabile, oltre le sanzioni previste dalla vigente legislazione, l'esclusione dalla caccia di selezione per tre anni.
6. Il cacciatore di selezione qualora incorra nella violazione di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 14, è sospeso dai registri provinciali e dalla caccia di selezione per un anno.
7. Il cacciatore di selezione che ometta quanto previsto al comma 9 e 10 dell'art. 14, relativo all'uscita di caccia, è sospeso dall'attività venatoria per 30 giorni o in caso di recidiva per tutta la stagione venatoria.
8. Per le violazioni alle disposizioni riportate all'art. 16 è prevista la sospensione di un mese dall'esercizio della caccia alla specie su cui si è commesso l'errore.
9. I provvedimenti disciplinari previsti dai commi precedenti laddove non applicabili nella stagione venatoria in cui è avvenuta la violazione saranno applicati in quella successiva.
10. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia venatoria.

ARTICOLO 21 - RISARCIMENTO DANNI

1. Ai sensi dell'art. 51 c. 6 della L.R. 26/93 per tutti i capi prelevati e non consegnati al punto di controllo la Provincia provvede alla richiesta del risarcimento del danno secondo gli importi previsti nel calendario venatorio provinciale.

**ARTICOLO 22 - CONTROLLO DEL DAINO NEL TERRITORIO PROVINCIALE**

1. Poiché il daino non rientra tra le specie cacciabili elencate nel Calendario regionale (L.R. N° 17/2004), e poiché il Piano Faunistico venatorio provinciale 2006-2010, prevede di "evitare un ampliamento del daino al di fuori dell'areale appenninico attuale", l'attività di controllo di questa specie fa specifico riferimento all'articolo 41 comma 2 della L.R. 26/93 e successive modifiche.

2. I piani di controllo del daino, autorizzati dalla Provincia, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA, devono essere effettuati secondo quanto di seguito indicato:

- d) attuare l'abbattimento di controllo esclusivamente mediante i metodi della cerca e dell'aspetto;
- e) consentire l'abbattimento di controllo attraverso un intervento organizzato dagli ATC, AFV e AATV, sotto il diretto controllo degli agenti di vigilanza dipendenti dalla Provincia, mediante il coinvolgimento dei soggetti previsti al comma 3) dell'articolo 41 della sopracitata L.R., nonché dal Piano Faunistico venatorio provinciale (... selecontrollori abilitati in Provincia di Pavia... e da quanti abbiano un titolo equipollente ...) e dal comma 1 punto g) del precedente articolo 5;
- f) consentire la realizzazione del piano di controllo durante tutti i mesi dell'anno, con esclusione di Maggio, Giugno e Luglio per le femmine e i piccoli.
- g) compilare per ogni capo abbattuto apposite schede di rilevamento biometrico predisposte dalla Provincia;
- h) apporre ad ogni capo abbattuto apposita fascetta numerata predisposta dalla Provincia;
- i) consegnare alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, le mandibole opportunamente preparate, recanti il corrispondente numero della scheda e della fascetta, e le relative schede di capi abbattuti.

ARTICOLO 23 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAPI E FORMAZIONE GRADUATORIA

L'assegnazione dei capi deve seguire medesimi criteri per ambedue gli ATC e deve basarsi sulla valutazione di alcuni aspetti partecipativi e comportamentali dei cacciatori iscritti agli ATC.

Criteri di punteggio

La partecipazione è obbligatoria ad almeno 1/3 dei censimenti nell'ATC in cui il cacciatore è iscritto, documentati da apposito registro firmato.

Partecipazione alle attività gestionali organizzative che riguardano le attività svolte presso i centri di controllo in qualità di biometrista, nonché interventi di recupero nel caso di conduttori di cani da traccia, documentati da apposito registro firmato: 2 punti.

Interventi di protezione, metodi ecologici di prevenzione, miglioramenti ambientali, sulla base di specifici progetti predisposti dall'ATC valutati dalla Commissione tecnica dell'Ambito stesso: 10 punti.



Azione di accompagnamento: 2 punti.

Partecipazione ai censimenti: 5 punti. Si precisa che la partecipazione ai censimenti dai punti di vantaggio che prevedono alba e tramonto è da considerarsi come 2 censimenti (10 punti).

Mancata o tardata riconsegna della documentazione in dotazione per il prelievo del capo assegnato: meno 5 punti.

Mancata o tardata consegna della mandibola: meno 5 punti.

Mancata consegna trofeo per la valutazione: meno 5 punti.

Consegna mandibola o trofeo non scarnificato e non bollito o naturalizzato in modo non corretto: meno 5 punti.

Punteggi di base

Residenti in un Comune all'interno dell'ATC: 20 punti.

Residenti in provincia di Pavia: 10 punti.

Residenti in Regione Lombardia: 5 punti.

Residenti in una Provincia confinante con la Regione Lombardia: 1 punto.

Residenti fuori Regione Lombardia: 0 punti.

All'atto dell'assegnazione del capo, in caso di parità di punteggio, il cacciatore residente in un Comune dell'Ambito di caccia ha diritto alla prelazione.